

## **DECRETO DEL COMMISSARIO**

**n. 28 del 23 ottobre 2019 giorno**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE NUOVO DISCIPLINARE PER IL TRASPORTO DI ARMI NEL TERRITORIO DEL PARCO.

## **IL COMMISSARIO**

### **PREMESSO CHE:**

- La L.R. 1/9/1993 n. 33 disciplina l'istituzione di Parchi e Riserve naturali in Campania;
- Con la deliberazione G.R. n.1539 del g.24/4/2003 ed il successivo D.P.G.R. n.378 del g.11/6/2003 è stato istituito il "PARCO REGIONALE DEI MONTI PICENTINI";
- Con il decreto interassessorile n. 351 del g. 22/05/2006 l'Arch. Dario DELLO BUONO è stato nominato Responsabile Amm.vo del Parco, deputato a collaborare alla gestione e a sottoscrivere, in uno al presidente, gli atti di ordinaria gestione e quelli finalizzati all'utilizzo dei fondi comunitari;
- Con il Decreto del Presidente del Parco Regionale dei Monti Picentini n. 2 del 12.02.2014, veniva nominato l'Arch. Dario Dello Buono soggetto competente all'adozione dei provvedimenti amministrativi aventi carattere "Gestionale" (pareri, nulla osta, autorizzazioni, liquidazioni, contratti, bandi di gara, commissioni, ecc.);
- Con la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 478 del 24.07.2018, è stato nominato Presidente dell'Ente Parco Regionale dei Monti Picentini l'arch. Fabio Guerriero;
- Con la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 83 del 6 marzo 2019, i Presidenti degli Enti Parco sono stati nominati Commissari straordinari con funzioni di Giunta Esecutiva;
- Con la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 278 del 24 giugno 2019, sono state rinnovate le funzioni Commissari straordinari degli Enti Parco e Riserve Naturali in capo ai Presidenti come assegnate con D.G.R. 83/2019, fino alla definitiva approvazione degli statuti da parte della Regione Campania;

Premesso ancora che l'art. 11 della L. 394/91, regola il trasporto di armi e l'introduzione di mezzi di cattura faunistica da parte di privati nel territorio del Parco Regionale dei Monti Picentini.

PRESO ATTO della necessità di disciplinare l'iter amministrativo finalizzato all'adozione del provvedimento di autorizzazione all'introduzione di armi nel Parco;

VISTO che il comma 260 dell'art. 1 della L.R. n. 4 del 4/3/2011 ha abrogato l'art. 9 della L.R. 33/93 ed ha trasferito alla Giunta le competenze in precedenza attribuite al Consiglio direttivo;

VISTO il proprio Decreto n. 04 del 10 giugno 2017, integrato col n. 08 del 11.08.17 relativo all'approvazione del "DISCIPLINARE PER IL TRASPORTO DI ARMI NEL TERRITORIO DEL PARCO REGIONALE DEI MONTI PICENTINI"

RITENUTO necessario dover procedere ad alcune variazioni legate alla vidimazione annuale del tesserino, al pagamento dei diritti di segreteria e alla disciplina in ordine alla percorrenza sui tratti viabilità Statale;

VISTO il nuovo schema di DISCIPLINARE PER IL TRASPORTO DI ARMI IN AMBITO PARCO proposto e aggiornato dal Responsabile Amministrativo;

VISTO l'art. 21, comma 1°, lett. b della Legge 11 febbraio 1992, n.157 - "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

VISTO il R.D. 18 giugno 1931, n.773 - "Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza";

VISTA la Legge 18/4/1975, n.110 "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi";

VISTO il D.M. 2 settembre 1977 "Documento di accompagnamento necessario per il trasporto delle armi o di parti di esse, di munizioni e di esplosivi che non venga effettuato dalle Forze armate o dai Corpi armati dello Stato;

VISTA la Legge 25/3/1986, n.85 "Norme in materia di armi per uso sportivo";

VISTO l'art. 11 della legge 394 del 1991 che vieta, in particolare alla lettera "f", "l'introduzione da parte di privati di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo e di cattura, se non autorizzata";

VISTA la legge Regionale 1 settembre 1993, n. 33 e s.m.i, che definisce i principi e le norme per l'istituzione e la gestione dei parchi e delle riserve naturali in Campania;

VISTO le norme di salvaguardia approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 1539 del 24.04.2003;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

#### DECRETA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

APPROVARE il nuovo "DISCIPLINARE PER IL TRASPORTO DI ARMI NEL TERRITORIO DEL PARCO REGIONALE DEI MONTI PICENTINI", che fa parte integrante del presente provvedimento;

TRASMETTERE il presente provvedimento al competente settore della Regione Campania e al Comando Carabinieri Forestali di Avellino e Salerno;

INCARICARE il Responsabile Amministrativo per gli adempimenti previsti dalla normativa in argomento;

DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento nei modi e forme di legge;

DARE ATTO che con il presente provvedimento sono abrogate le disposizioni di cui ai propri Decreti n. 04 del 10 giugno 2017 e n. 08 del 11.08.17, con esso contrastanti.

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

*Arch. Dario Dello Buono-*

IL COMMISSARIO

*Arch. Fabio Guerriero*

# DISCIPLINARE

## PER IL TRASPORTO DI ARMI NEL TERRITORIO DEL PARCO REGIONALE DEI MONTI PICENTINI

Approvato con Decreto Commissariale n. 28 del 23/10/2019

*Il responsabile Amministrativo*  
*Arch. Dario Dello Buono*

*Il commissario*  
*Arch. Fabio Guerriero*

#### Art. 1 – Finalità

- 1.1 Il presente disciplinare, nelle more dell'approvazione degli strumenti di pianificazione (Piano del Parco, regolamento, ecc.) regola il trasporto di armi e l'introduzione di mezzi di cattura faunistica da parte di privati nel territorio del Parco Regionale dei Monti Picentini.
- 1.2 Fatte salve le eccezioni di cui al presente disciplinare nell'intero territorio del Parco, è vietata l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lett. f) della L. n. 394/1991 e smi.

#### Art. 2 – Trasporto di armi

- 2.1 Possono essere autorizzati a trasportare armi da caccia nel territorio del Parco, durante il periodo coincidente con la stagione venatoria, i cacciatori:
  - a. residenti nel territorio del Parco, limitatamente ai tratti stradali che è necessario percorrere durante i trasferimenti tra il luogo di residenza e il luogo in cui viene praticata l'attività venatoria;
  - b. non residenti nel territorio del Parco e/o domiciliati e soggiornanti nel territorio del Parco, presso abitazioni o strutture ricettive, limitatamente ai tratti stradali, che è necessario percorrere per raggiungere la località di residenza e/o soggiorno e al fine di effettuare i trasferimenti tra la stessa località e il luogo in cui viene praticata l'attività venatoria;
- 2.2 Possono essere trasportate nel territorio del Parco, le armi per finalità sportive, previa autorizzazione, limitatamente ai tratti stradali che è necessario percorrere per raggiungere gli appositi impianti autorizzati e nei periodi di apertura degli stessi,
- 2.3 Si considerano tratti stradali che è necessario percorrere ai sensi del presente disciplinare, fatto salvo quelli soggetti alle esenzioni indicate al successivo art. 4, quelli che individuano il percorso più breve tra la località di residenza o di soggiorno e la località da raggiungere, con esclusione, ove esista un'alternativa su strada asfaltata, delle strade non asfaltate e nel rispetto delle vigenti norme sulla circolazione stradale.
- 2.4 Le armi da caccia o per finalità sportive trasportate ai sensi del presente disciplinare devono essere scariche, riposte nell'apposita custodia e collocate in una sede dell'automezzo separata dalle munizioni.
- 2.5 I soggetti che trasportano armi di cui al precedente comma devono comunque essere in regola con le norme che disciplinano l'uso delle stesse armi e sono tenuti a non effettuare soste lungo i tratti stradali che attraversano il territorio del Parco, se non per evidenti motivi di necessità.

#### Art. 3 – Autorizzazioni

- 3.1 Ai sensi dell'art. 11, comma 3 lett. f) della L. n. 394/91, su formale richiesta dei soggetti interessati, il Parco rilascia le autorizzazioni all'introduzione di armi mediante tesserino

cartaceo con validità quinquennale, senza obbligo di vidimazione annuale, come da modello riportato in calce al presente disciplinare.

3.2 Il rilascio del Tesserino è soggetto al pagamento dei diritti di segreteria mediante versamento, una tantum, di euro 100,00, da effettuare a mezzo di bonifico bancario intestato alla Tesoreria dell'Ente Parco Regionale dei Monti Picentini.

3.3 La tariffa suindicata è ridotta:

- a) del 50% per i residenti nei seguenti comuni in ambito Parco, di seguito indicati:
  - Bagnoli Irpino, Calabritto, Caposele, Castelvetero sul Calore, Chiusano San Domenico, Lioni, Montella, Montemarano, Montoro, Nusco, Santa Lucia di Serino, Santo Stefano del Sole, Senerchia, Serino, Solfora, Sorbo Serpico, Volturara Irpina (appartenenti alla Provincia di Avellino);
  - Acerno, Calvanico, Campagna, Castiglione del Genovesi, Eboli, Fisciano, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, Oliveto Citra, San Cipriano Picentino e San Mango Piemonte (rientranti nella Provincia di Salerno);
- b) di ulteriore 50% per coloro i quali detengono la propria residenza anagrafica all'interno della perimetrazione come delimitata con Deliberazione G.R. n.1539 del 24/4/2003 e successivo D.P.G.R. n.378 del 11/6/2003 con cui è stato istituito il "PARCO REGIONALE MONTI PICENTINI"

3.4 Le tariffe indicate nel presente articolo entrano in vigore il 01/01/2020, fino ad allora restano in vigore le tariffe approvate con Decreto n. 04 del 10 giugno 2017, integrato col n. 08 del 11.08.17.

#### Art. 4 – Esenzioni

4.1 Sono esenti dall'obbligo di richiedere l'autorizzazione:

- a) I corpi armati, limitatamente alle armi in dotazione previste dai rispettivi regolamenti militari;
- b) Le forze di polizia, limitatamente alle armi in dotazione previste dai rispettivi ordinamenti dei corpi di appartenenza;
- c) Gli agenti dipendenti da Enti Locali con qualifiche di polizia giudiziaria (art. 57,3° comma, C.P.C.) e agenti di pubblica sicurezza, limitatamente alle armi in dotazione, allo svolgimento di attività venatoria, negli orari e nei luoghi comandati di servizio e nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza;
- d) Gli addetti alla polizia Municipale, muniti della qualifica di agente di pubblica sicurezza riconosciuta dal prefetto, limitatamente alle armi in dotazione e nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza;
- e) Le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto di andare armate, limitatamente al numero ed alle specie delle armi loro consentite, purché esentati dall'obbligo della denuncia delle armi (art. 10, L. 110/75);
- f) I soggetti che, per necessità di raggiungere luoghi diversi, necessariamente percorrono in auto le Strade Statali nelle tratte ricadenti nel territorio del Parco.

4.2 Non rientrano nei casi di esenzione di cui sopra i guardiacaccia volontari, i soggetti incaricati dalle associazioni venatorie per attività di vigilanza, le guardie particolari giurate nominate per la vigilanza volontaria venatoria o per qualsiasi attività di vigilanza non espressamente sopra menzionata.


Art. 5 – Entrata in vigore

5.1 Il presente disciplinare entra in vigore a far data dalla pubblicazione del relativo Decreto di pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente Parco.

Modello di tesserino

esterno

interno

<p><b>NOTE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La presente autorizzazione è personale e non cedibile a terzi. Il tesserino deve essere conservato integro e validato annualmente presso gli uffici dell'Ente Parco, anche per il tramite di un delegato, previa esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità, dell'interessato.</li> <li>2. Le armi devono essere trasportate secondo la vigente normativa, scariche e chiuse nell'apposita custodia.</li> <li>3. L'attraversamento e/o l'uscita dall'Area Protetta deve avvenire nei tempi più rapidi possibili, tenuto conto della viabilità esistente.</li> <li>4. La presente autorizzazione non esime l'interessato dal possesso di tutte le autorizzazioni prescritte per la legittima detenzione delle armi.</li> </ol> <p><b>ENTE PARCO REGIONALE DEI MONTI PICENTINI</b>          Via Roma, 1 - 83051 Nusco (Avellino)          Tel. 0827 64413 - Fax 0827 664936          Comunità del Parco Via Duomo - 84042 Aversa (Salerno)          e-mail: info@parcoregionalemontipicentini.it          www.parcoringionalemontipicentini.it</p>	 <p><b>AUTORIZZAZIONE</b></p> <p>Ex art. 11 c. 3 lett. f Legge 394/91          All'Introduzione ed al trasporto delle armi          nell'Area Protetta per l'Esercizio          dell'Attività Venatoria e Sportiva</p> <p><u>Validità di cinque annualità.</u></p>
	<p>Si autorizza il titolare della presente, quale detentore di armi e munizioni da caccia o altri mezzi di prelievo venatorio permesso dalla legge ed in possesso di regolare licenza, al solo fine di raggiungere i loro distretti di caccia, ovvero anche in altri periodi per raggiungere i campi di tiro autorizzati per l'attività sportiva, soltanto nell'ambito della zona "C" del Parco, a introdurre e trasportare le proprie armi scariche ed in custodia, attraverso il percorso più breve, sino all'area esterna al Parco, esclusivamente lungo le strade statali, provinciali e comunali che insistono all'interno del perimetro del Parco Regionale dei Monti Picentini.</p> <p>L'autorizzazione è valida solo ed esclusivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per l'attività venatoria, nei periodi in cui l'attività venatoria è consentita, nel rispetto della L. n° 157 del 11.02.92, accompagnata dal regolare porto d'armi e dal tesserino venatorio, entrambi in corso di validità.</li> <li>• per l'attività sportiva: accompagnata dal regolare porto d'armi in corso di validità.</li> </ul> <p>Il Responsabile del Procedimento      Il Responsabile Amministrativo  <b>Geom. Francesco Della Vecchia</b>      <b>Arch. Dario Dello Buono</b></p>